

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****ACCORDO**

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

(GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 16)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico che modifica l'allegato I dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose	L 144	70	30.4.2004
► <u>M2</u>	ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico che modifica l'allegato I dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose	L 160	150	30.4.2004
► <u>M3</u>	Decisione della Commissione del 26 ottobre 2004 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (2004/785/CE)	L 346	29	23.11.2004
► <u>M4</u>	Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti del Messico relativo alla sostituzione degli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose	L 23	3	29.1.2020

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 212 del 12.6.2004, pag. 86 (22004A0430(05))

▼B**ACCORDO****tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in prosieguo denominata «Comunità»,

da un lato, e

GLI STATI UNITI DEL MESSICO,

dall'altro,

in seguito denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di migliorare le condizioni di commercializzazione delle bevande spiritose sui rispettivi mercati secondo principi di uguaglianza, mutuo vantaggio e reciprocità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose.

Articolo 2

Il presente accordo si applica ai prodotti del codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci.

Ai fini dell'applicazione del presente accordo si intende per:

- a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda spiritosa che figura nell'allegato, elaborata sul territorio della suddetta parte contraente;
- b) «descrizione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- c) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- d) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- e) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

▼B*Articolo 3*

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità europea, quelle che figurano nell'allegato I;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie degli Stati Uniti del Messico, quelle che figurano nell'allegato II.

Articolo 4

1. Negli Stati Uniti del Messico, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie della Comunità a cui si applicano.

2. Nella Comunità, le denominazioni messicane protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati Uniti del Messico, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie degli Stati Uniti del Messico a cui si applicano.

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente accordo, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 3 utilizzate per designare le bevande spiritose originarie del territorio delle parti contraenti. Ogni parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

4. Le parti contraenti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all'articolo 24, paragrafi da 4 a 7 dell'accordo sugli aspetti dei diritti della proprietà intellettuale che riguardano gli scambi.

Articolo 5

La protezione di cui all'articolo 4 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una tradizione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Articolo 6

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le parti contraenti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

▼B*Articolo 7*

Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Articolo 8

Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere una denominazione dell'altra parte contraente che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

Articolo 9

Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose originarie delle parti contraenti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una parte contraente a norma del presente accordo non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa originaria dell'altra parte.

Articolo 10

Qualora la legislazione pertinente delle parti contraenti lo consenta, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra parte contraente.

Articolo 11

Se la descrizione o la presentazione di una bevanda spiritosa, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della indicazione protetta.

Articolo 12

Il presente accordo, si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate e, dall'altra, al territorio degli Stati Uniti del Messico.

Articolo 13

Il presente accordo non si applica alle bevande spiritose:

- a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o
- b) originarie del territorio di una delle due parti contraenti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi.

▼B

Sono considerati piccoli quantitativi:

- a) i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri pro capite contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
- b) i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri oggetto di spedizioni fra privati;
- c) le bevande spiritose che fanno parte di un trasloco di privati;
- d) i quantitativi di bevande spiritose importati per sperimentazioni scientifiche e tecniche, nel limite di 1 ettolitro;
- e) le bevande spiritose destinate alle rappresentanze diplomatiche, consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
- f) le bevande spiritose che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Articolo 14

1. Ciascuna delle parti contraenti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente accordo.
2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

Articolo 15

1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:
 - a) una bevanda spiritosa di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra gli Stati Uniti del Messico e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente accordo o la legislazione comunitaria o messicana applicabile al settore delle bevande spiritose.
 - e
 - b) tale inosservanza riveste interesse particolare per l'altra parte contraente e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra parte contraente.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa di cui trattasi:
 - a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa,
 - b) la composizione di tale bevanda,
 - c) la descrizione e la presentazione,
 - d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

*Articolo 16*

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede la consultazione comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda ad una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.
4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure conservative per consentire l'applicazione del presente accordo.

Articolo 17

È istituito un comitato misto di cui fanno parte rappresentanti della Comunità europea e degli Stati Uniti del Messico. Detto comitato si riunisce a richiesta di una delle parti contraenti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'accordo, a turno nella Comunità e negli Stati Uniti del Messico.

Il comitato misto controlla la corretta applicazione del presente accordo ed esamina qualsiasi questione derivante dalla sua applicazione, il comitato misto può formulare raccomandazioni per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 18

1. Le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni del presente accordo per rafforzare la cooperazione nel settore delle bevande spiritose.
2. Qualora la legislazione di una delle parti contraenti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano negli allegati del presente accordo, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Articolo 19

1. Le bevande spiritose che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo sono state prodotte, descritte e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose contemplate nel presente accordo non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore dell'accordo.
2. Salvo convenzione contraria delle parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose prodotte, descritte e presentate a norma del presente accordo, ma la cui descrizione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.



Articolo 20

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 21

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 22

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca tra le parti contraenti dell'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo mediante notifica per iscritto con un preavviso di un anno.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai neunzehnhundert-siebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig.

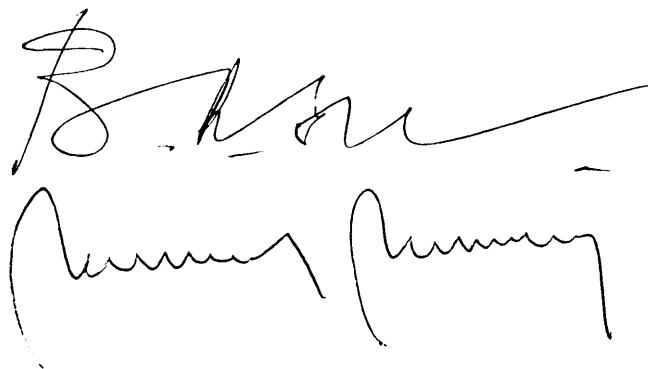
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj nittonhundra nitiosju.

▼B

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a single, fluid line. The bottom signature consists of two distinct, stylized cursive marks.

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

A large, bold handwritten signature in black ink, appearing to read 'Od Blasco M'.

▼ **M4***ALLEGATO I*

Origine	Denominazione
Austria	Inländerrum
Austria	Jägertee/Jagertee/Jagatee
Austria	Mariazeller Magenlikör
Austria	Steinfelder Magenbitter
Austria	Wachauer Marillenbrand
Austria	Wachauer Marillenlikör
Austria	Wachauer Weinbrand
Austria Germania Belgio	Korn/Kornbrand
Belgio	Balegemse jenever
Belgio	Hasseltse jenever/Hasselt
Belgio	O' de Flander - Oost-Vlaamse Graanjenever
Belgio	Peket - Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie
Belgio Paesi Bassi Germania	Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtjenever
Belgio Paesi Bassi Francia	Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever
Belgio Paesi Bassi Francia Germania	Genièvre/Jenever/Genever ⁽¹⁾
Bulgaria	Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas
Bulgaria	Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo
Bulgaria	Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

▼ M4

Origine	Denominazione
Bulgaria	Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie
Bulgaria	Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)
Bulgaria	Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja
Bulgaria	Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурлапе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare
Bulgaria	Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol
Bulgaria	Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan ⁽²⁾
Croazia	Hrvatska loza
Croazia	Hrvatska stara šljivovica
Croazia	Hrvatska travarica
Croazia	Hrvatski pelinkovac
Croazia	Slavonska šljivovica
Croazia	Zadarski maraschino
Cipro	Ζιβανία/Τζιβανία/Zıβάνα/Zivania
Estonia	Estonian vodka
Finlandia	Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälilikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Frukttlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur
Finlandia	Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
Francia	Armagnac (La denominazione «Armagnac» può essere completata dalle seguenti menzioni: — Bas-Armagnac — Haut-Armagnac — Armagnac-Ténarèze — Blanche-Armagnac)
Francia	Calvados Domfrontais
Francia	Calvados Pays d'Auge
Francia	Calvados

▼ **M4**

Origine	Denominazione
Francia	Cassis de Bourgogne
Francia	Cassis de Dijon
Francia	Cassis de Saintonge
Francia	Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/ Cognac (La denominazione «Cognac» può essere completa- tata dalle seguenti menzioni: — Fine — Grande Fine Champagne — Grande Champagne — Petite Fine Champagne — Petite Champagne — Fine Champagne — Borderies — Fins Bois — Bons Bois)
Francia	Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Francia	Eau-de-vie de cidre de Normandie
Francia	Eau-de-vie de cidre du Maine
Francia	Eau-de-vie de Faugères
Francia	Eau-de-vie de poiré de Normandie
Francia	Eau-de-vie de vin de la Marne
Francia	Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Francia	Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Francia	Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Francia	Fine Bordeaux
Francia	Fine de Bourgogne
Francia	Framboise d'Alsace
Francia	Genièvre Flandres Artois
Francia	Kirsch d'Alsace
Francia	Kirsch de Fougerolles
Francia	Marc d'Alsace Gewürztraminer
Francia	Marc d'Auvergne
Francia	Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bour- gogne

▼ **M4**

Origine	Denominazione
Francia	Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne
Francia	Marc de Provence
Francia	Marc de Savoie
Francia	Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Francia	Marc du Bugey
Francia	Marc du Jura ⁽³⁾
Francia	Marc du Languedoc
Francia	Mirabelle d'Alsace
Francia	Mirabelle de Lorraine
Francia	Pommeau de Bretagne
Francia	Pommeau de Normandie
Francia	Pommeau du Maine
Francia	Quetsch d'Alsace
Francia	Ratafia de Champagne
Francia	Rhum de la Guadeloupe
Francia	Rhum de la Guyane
Francia	Rhum de la Martinique
Francia	Rhum de la Réunion
Francia	Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Francia	Rhum des Antilles françaises
Francia	Rhum des départements français d'outre-mer
Francia	Whisky alsacien/Whisky d'Alsace
Francia	Whisky Breton/Whisky de Bretagne ⁽⁴⁾
Germania	Bärwurz
Germania	Bayerischer Gebirgsenzian
Germania	Bayerischer Kräuterlikör
Germania	Benediktbeurer Klosterlikör
Germania	Berliner Kümmel
Germania	Blutwurz

▼ **M4**

Origine	Denominazione
Germania	Chiemseer Klosterlikör
Germania	Deutscher Weinbrand
Germania	Emsländer Korn/Kornbrand
Germania	Ettaler Klosterlikör
Germania	Fränkischer Obstler
Germania	Fränkisches Kirschwasser
Germania	Fränkisches Zwetschgenwasser
Germania	Hamburger Kümmel
Germania	Haselünner Korn/Kornbrand
Germania	Hasetaler Korn/Kornbrand
Germania	Hüttentee
Germania	Münchener Kümmel
Germania	Münsterländer Korn/Kornbrand
Germania	Ostfriesischer Korngenever
Germania	Ostpreußischer Bärenfang
Germania	Pfälzer Weinbrand
Germania	Rheinberger Kräuter ⁽⁵⁾
Germania	Schwarzwälder Himbeergeist
Germania	Schwarzwälder Kirschwasser
Germania	Schwarzwälder Mirabellenwasser
Germania	Schwarzwälder Williamsbirne
Germania	Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Germania	Sendenhorster Korn/Kornbrand
Germania	Steinhäger
Grecia Cipro	Ouzo/Ούζο
Grecia	Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos
Grecia	Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu
Grecia	Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios
Grecia	Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

▼ **M4**

Origine	Denominazione
Grecia	Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata
Grecia	Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia
Grecia	Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene
Grecia	Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari
Grecia	Τεντούρα/Tentoura
Grecia	Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete
Grecia	Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro
Grecia	Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly
Grecia	Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia
Grecia	Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos
Ungheria	Békési Szilvapálinka
Ungheria	Gönci Barackpálinka
Ungheria	Kecskeméti Barackpálinka
Ungheria	Szabolcsi Almapálinka
Ungheria	Szatmári Szilvapálinka
Ungheria	Törkölypálinka
Ungheria	Újfehértói meggypálinka
Ungheria	Pálinka
Austria	
Irlanda	Irish Cream
Irlanda	Irish Poteen/Irish Poitín
Irlanda	Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky
Italia	Aprikot trentino/Aprikot del Trentino
Italia	Brandy italiano
Italia	Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino
Italia	Genepi del Piemonte
Italia	Genepi della Valle d'Aosta
Italia	Genziana trentina/Genziana del Trentino
Italia	Grappa
Italia	Grappa di Barolo

▼ **M4**

Origine	Denominazione
Italia	Grappa friulana/Grappa del Friuli
Italia	Grappa lombarda/Grappa della Lombardia
Italia	Grappa piemontese/Grappa del Piemonte
Italia	Grappa siciliana/Grappa di Sicilia
Italia	Grappa trentina/Grappa del Trentino
Italia	Grappa veneta/Grappa del Veneto
Italia	Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano
Italia	Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino
Italia	Liquore di limone della Costa d'Amalfi
Italia	Liquore di limone di Sorrento
Italia	Mirto di Sardegna
Italia	Nocino di Modena
Italia	Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Italia	Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino
Italia	Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige
Italia	Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige
Italia	Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
Italia	Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige
Italia	Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige
Italia	Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige
Italia	Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige
Italia	Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige
Italia	Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige
Italia	Williams friulano/Williams del Friuli
Italia	Williams trentino/Williams del Trentino
Italia Francia	Génépi des Alpes/Genepi delle Alpi
Lituania	Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka
Lituania	Samanė

▼ **M4**

Origine	Denominazione
Lituania	Trauktinė
Lituania	Trauktinė Dainava
Lituania	Trauktinė Palanga
Lituania	Trejos devynerios
Lituania	Vilniaus Džinas/Vilnius Gin
Paesi Bassi	Jonge jenever/jonge genever
Belgio	
Paesi Bassi	Oude jenever/oude genever
Belgio	
Polonia	Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopolaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej
Polonia	Polska Wódka/Polish Vodka
Portogallo	Aguardente Bagaceira Alentejo
Portogallo	Aguardente Bagaceira Bairrada
Portogallo	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes
Portogallo	Aguardente de Vinho Alentejo
Portogallo	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes
Portogallo	Aguardente de Vinho Douro
Portogallo	Aguardente de Vinho Lourinhã
Portogallo	Aguardente de Vinho Ribatejo
Portogallo	Medronho do Algarve
Portogallo	Poncha da Madera
Portogallo	Rum da Madera
Romania	Horincă de Cămărzana
Romania	Pălincă
Romania	Țuică de Argeș
Romania	Țuică Zetea de Medieșu Aurit
Romania	Vinars Murfatlar
Romania	Vinars Segarcea
Romania	Vinars Târnave
Romania	Vinars Vaslui

▼ M4

Origine	Denominazione
Romania	Vinars Vrancea
Slovacchia	Spišská borovička
Slovenia	Brinjevec
Slovenia	Dolenjski sadjevec
Slovenia	Domači rum
Slovenia	Pelinkovec
Spagna	Aguardiente de hierbas de Galicia
Spagna	Aguardiente de sidra de Asturias
Spagna	Anís Paloma Monforte del Cid
Spagna	Aperitivo Café de Alcoy
Spagna	Brandy de Jerez
Spagna	Brandy del Penedés
Spagna	Cantueso Alicante
Spagna	Chinchón
Spagna	Gin de Mahón
Spagna	Herbero de la Sierra de Mariola
Spagna	Hierbas de Mallorca
Spagna	Hierbas Ibicencas
Spagna	Licor café de Galicia
Spagna	Licor de hierbas de Galicia
Spagna	Orujo de Galicia
Spagna	Pacharán navarro
Spagna	Palo de Mallorca
Spagna	Ratafia catalana
Spagna	Ronmiel de Canarias
Svezia	Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit
Svezia	Svensk Punsch/Swedish Punch
Svezia	Svensk Vodka/Swedish Vodka
Regno Unito	Scotch Whisky

(¹) La protezione del termine «ginebra» non è richiesta, tenuto conto che «ginebra» è utilizzato come termine descrittivo di una bevanda spiritosa in Messico.

(²) La protezione del termine «Trojan» è limitata al termine «Trojan» e non si applica alle sue varianti.

(³) La protezione di questo termine non pregiudica i precedenti marchi commerciali registrati in Messico.

(⁴) La protezione di questo termine non pregiudica i precedenti marchi commerciali registrati in Messico.

(⁵) La protezione del termine «Berger» da solo non è richiesta.

▼ M4*ALLEGATO II*

Origine	Denominazione
Messico	Tequila
Messico	Mezcal
Messico	Sotol
Messico	Charanda
Messico	Bacanora
Messico	Raicilla